

Pubblicato il 20/10/2026



N. 01994/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00429/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 429 del 2026, proposto da [REDACTED],
rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Callina e Roberto Beretta, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona
del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, presso i cui uffici è domiciliato *ex lege* in Venezia, San Marco n. 63;

per l'annullamento

- della determinazione n. 99/3-1/2025 di prot. del 19 novembre 2025, notificata con
consegna di copia a mani in data 26 novembre 2025, emessa dal Comandante della
Legione Carabinieri "Veneto" – Gruppo SETAF di Vicenza, Ten. Col. Vito
Camassa, e con la quale si rigetta il ricorso gerarchico avverso il provvedimento
che irroga all'[REDACTED] la sanzione disciplinare di corpo del
"Rimprovero" inflitta con provvedimento del 29 agosto 2025 n. di prot. 165/6-
0/2025, notificata in data 29 agosto 2025 per la "violazione degli artt. 716 co. 1 e

717 co. 1 del D.P.R. 90 del 15 marzo 2010”, anch’essa oggetto di specifica impugnazione;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto consequenziale, antecedente e successivo, ancorché non conosciuto e che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2026 il dott. Andrea Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il ricorrente, appuntato dell’Arma dei Carabinieri, in data 28 luglio 2025, è stato attinto da una contestazione di addebiti ai fini dell’eventuale irrogazione di una sanzione disciplinare di corpo, a norma dell’art. 1370 e ss. d.lgs. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare – c.o.m.), a firma del Comandante della Compagnia di Vicenza, reparto ove, all’epoca, il militare era in forza.

In estrema sintesi, al graduato, è stato contestato di non aver proceduto all’identificazione di alcuni ragazzi minorenni sospettati di essere gli autori degli schiamazzi in una zona del capoluogo, per i quali era stata effettuata una segnalazione il giorno 27 giugno 2025, alle ore 00:10. L’omissione, dovuta a una valutazione personale del militare che aveva constatato una situazione tale da escludere il coinvolgimento dei predetti ragazzi, ha portato a ravvisare la violazione degli artt. 716, comma 1, e 717 d.P.R. 90/2010 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare – t.u.o.m.).

Il procedimento disciplinare è stato instaurato dopo che il ricorrente aveva prodotto, su specifica richiesta del superiore gerarchico, una relazione di servizio sui fatti

verificatisi nel corso della notte del 27 giugno 2025. Il medesimo procedimento ha poi trovato il suo epilogo in data 29 agosto 2025 con l'irrogazione della sanzione disciplinare del "*Rimprovero*", una volta valutate le giustificazioni prodotte dal militare in data 13 agosto 2025 ai sensi dell'art. 1046 d.P.R. 90/2010, in relazione all'art. 1029 dello stesso decreto.

Nello specifico, la sanzione comminata è stata motivata nei seguenti termini: "*“Appuntato, capo servizio in pattuglia intervenuta a seguito di segnalazione per schiamazzi, ometteva di identificare soggetti minorenni presenti sul posto e di effettuare adeguati e opportuni accertamenti, evidenziando minore senso di responsabilità e iniziativa nell'adempimento dei propri compiti” in violazione degli artt. 716 co 1 e 717 co 1 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 [...]”*”.

In data 19 settembre 2025, il militare ha presentato ricorso gerarchico avverso il predetto provvedimento sanzionatorio che è stato rigettato con determina n. 99/3 1/2025 di prot. del 19 novembre 2025 notificata il 26 novembre 2025.

2. Avverso quest'ultimo provvedimento, ritenuto illegittimo, il militare ha proposto gravame, con atto introduttivo notificato in data 26 gennaio 2026 e depositato in data 24 febbraio 2026, corredato di istanza cautelare e affidato a tre motivi così rubricati:

(i) Violazione degli artt. 1370 e 1398 d.lgs. 66/2010; eccesso di potere; ingiustizia manifesta; illogicità; violazione dell'art. 3 legge 241/1990; carenza di motivazione; violazione del principio di giusta difesa; art. 24 Cost. e art. 6 CEDU.

La relazione di servizio avrebbe fornito al superiore gerarchico del militare il presupposto su cui fondare l'avvio di un procedimento disciplinare che avrebbe, invece, dovuto seguire il percorso contrario, ossia prima la contestazione degli addebiti e poi l'ottenimento delle giustificazioni.

In altri termini, dalla documentazione prodotta emergerebbe la violazione degli artt. 1370 e 1398 c.o.m. atteso il ribaltamento dello sviluppo del procedimento disciplinare, il cui rigoroso sviluppo è tracciato dalle predette disposizioni e, nel caso di specie, solo apparentemente rispettato con una contestazione degli addebiti

successiva all'acquisizione di giustificazioni rese dal militare.

Sussisterebbe inoltre anche l'eccesso di potere per ingiustizia manifesta ed illogicità, così come sussisterebbe la violazione del principio di difesa di cui all'art. 24 Cost., garantito a tutti i cittadini anche nelle amministrazioni militari fortemente gerarchizzate;

(ii) Violazione e falsa applicazione degli artt. 716, comma 1, e 717, comma 1, d.P.R. 90/2010; carenza di motivazione; eccesso di potere per carenza di istruttoria; errata valutazione dei presupposti; travisamento dei fatti; violazione dell'art. 3 legge 241/1990; carenza di motivazione; eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza e illogicità; eccesso di potere per carenza di istruttoria.

La sanzione sarebbe stata inflitta per l'asserita violazione di norme giuridiche genericamente richiamate sia nella determina di rigetto del ricorso gerarchico sia nel provvedimento oggetto di quest'ultimo.

In particolare, non sarebbe stata effettuata alcuna verifica in ordine alla commissione dell'infrazione ritenuta apoditticamente sussistente, il tutto in disparte gli orientamenti giurisprudenziali circa la possibilità ovvero l'obbligatorietà per gli operatori di polizia di identificare i minori di età;

(iii) Eccesso di potere, illogicità e mancanza di proporzionalità della sanzione; violazione dell'art. 1355 d.lgs. 66/2010.

Le mancanze addebitate al militare avrebbero potuto essere sanzionate diversamente in forza di quanto disposto dall'art. 1355 c.o.m. che prevede espressamente che vi sia proporzionalità tra i fatti e la sanzione irrogata.

Una migliore valutazione dei fatti, infatti, avrebbe dovuto condurre ad una differente conclusione del procedimento disciplinare, potendosi ritenere più che sufficiente un "richiamo".

3. L'amministrazione militare si è costituita in giudizio in data 26 febbraio 2026 depositando, tra l'altro, il rapporto del Comando Legione Carabinieri "Veneto"

recante data 16 febbraio 2026 diretto a contestare i singoli motivi di gravame.

4. All'esito della camera di consiglio del 19 marzo 2026, è stata adottata l'ordinanza n. 180 pubblicata il 20 marzo 2026, con la quale è stata accolta la domanda cautelare e disposta la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati.

In particolare, all'esame sommario proprio della specifica fase processuale, per quanto attiene al *fumus*, si è ritenuto di valorizzare la “*violazione degli articoli 716 e 717 del d.P.R. 90/2010, i quali sarebbero stati genericamente richiamati sia nella determina di rigetto del ricorso gerarchico sia nel provvedimento oggetto di quest'ultimo*”; con riguardo al *periculum*, invece, si è posto in evidenza il concreto pregiudizio sulla carriera e sull'impiego del militare derivante dalla trascrizione della sanzione nel foglio matricolare.

5. All'udienza pubblica del 15 ottobre 2026, prima della quale la sola parte ricorrente ha depositato una memoria conclusionale, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento stante la fondatezza del secondo motivo di gravame che si ritiene di dovere scrutinare in via prioritaria per ragioni di economia processuale.

Nel predetto vizio-motivo, come già esposto nell'ordinanza cautelare e meglio illustrato nella parte in fatto, il ricorrente ha lamentato l'irrogazione della sanzione disciplinare del “*Rimprovero*” sull'errato presupposto della violazione degli artt. 716 e 717 t.u.o.m.

1.1. L'amministrazione, nel rapporto del Comando Legione Carabinieri, pretende di fondare la legittimità della sanzione su una triplice argomentazione, riconducibile a due nuclei concettuali: (a) la contestazione e la motivazione conterrebbero tutti gli elementi richiesti dalla Guida tecnica “*Procedure disciplinari*” (8^a edizione 2023); (b) l'istruttoria sarebbe completa perché sarebbero state rispettate le fasi

procedimentali *ex art. 1398 c.o.m.*; (c) i ragazzi minorenni si trovavano in “*contesto potenzialmente a rischio*” per l’orario notturno ed erano gli unici presenti, donde il legittimo dubbio che fossero gli autori del reato *ex art. 659 c.p.* I primi due argomenti attengono alla legittimità formale del procedimento, il terzo alla sussistenza dell’infrazione.

A ben vedere, tale impostazione è viziata all’origine da un’evidente inversione dell’onere probatorio: non è il militare a dover dare conto dell’insussistenza della violazione, ma è l’amministrazione a dover dimostrare gli elementi costitutivi della mancanza disciplinare. La determina impugnata, infatti, si limita ad affermare tautologicamente che “*l’infrazione rilevata oggettivamente sussiste*”, senza operare alcuna verifica né motivare tale assunto.

1.2. L’art. 716, comma 1, t.u.o.m. impone al militare di agire di iniziativa “*nell’ambito delle facoltà discrezionali e decisionali a lui conferite [...] al fine di conseguire il risultato migliore*”. Il parametro è dunque la discrezionalità operativa, non l’automatismo. Ciò posto, dal compendio istruttorio (relazione di servizio del 5 luglio 2025 e giustificazioni del 13 agosto 2025) emerge che il ricorrente ha agito nei seguenti termini:

- (a) è intervenuto immediatamente su segnalazione del centralino telefonico del Reparto;
- (b) ha verificato l’assenza di disturbo alla quiete pubblica;
- (c) ha individuato tre minori a circa 300 metri dal civico segnalato, seduti a terra, in atteggiamento tranquillo ed educato, con un pallone non utilizzato;
- (d) ha raccomandato agli stessi di non giocare per evitare disturbi;
- (e) ha proseguito il pattugliamento della zona con transito preventivo e dispositivi di illuminazione visiva a scopo deterrente.

Tale condotta è l’esatto contrario della mancanza di iniziativa; essa è piuttosto la chiara testimonianza di un’azione consapevole orientata al risultato, ossia diretta alla tutela della quiete pubblica senza inutili compressioni della libertà dei minori.

1.3. Un discorso analogo deve farsi anche per l’art. 717 t.u.o.m. (rubricato “*Senso*

di responsabilità”) che richiede la *“convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri”*.

Infatti, da un punto di vista formale, il militare, da un lato, ha redatto la relazione di servizio su richiesta del superiore gerarchico, dall’altro, ha reso le giustificazioni nei termini di legge ribadendo la correttezza del proprio operato.

Sul piano sostanziale, invece, il *“senso di responsabilità”* si è manifestato proprio nella valutazione prudenziale imposta dalla Pubblicazione P-11 e dai principi in materia di identificazione dei minori: non procedere all’identificazione di soggetti non sospetti, estranei al fatto segnalato e in atteggiamento non conflittuale, costituisce adempimento, non violazione, dei doveri di cautela e di rispetto della dignità del minore. Il rapporto del Comando Legione Carabinieri, nel sostenere che i minori erano in *“contesto potenzialmente a rischio”* per l’orario notturno, non indica alcun elemento concreto a sostegno della propria tesi e si spinge poi ad affermare apoditticamente che, *“proprio perché erano le uniche persone presenti in loco, poteva legittimamente sorgere il dubbio che fossero gli autori del reato segnalato”*.

Quest’ultimo aspetto pone in evidenza una carenza d’istruttoria che si ravvisa non tanto nell’osservanza delle fasi del procedimento, fermamente rivendicata dall’amministrazione militare, quanto nell’omessa verifica dei fatti successiva all’acquisizione della relazione di servizio prodotta, a richiesta, dal ricorrente.

2. Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbite le altre censure, come anticipato in premessa, il ricorso dev’essere accolto e, per l’effetto, devono essere annullati i provvedimenti impugnati.

3. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e,

per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 2.500 (duemilacinquecento/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Elena Garbari, Presidente FF

Andrea De Col, Consigliere

Andrea Rizzo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Andrea Rizzo

IL PRESIDENTE
Elena Garbari

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.